

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO – ROMA-
RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

nell'interesse di:

ALESSANDRO ALBANESE (CF LBN LSN 93P16 A944I)
residente in Bologna via Sante Vincenzi n. 48/3,
rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto
dall'Avv. Silva Gotti, con studio in Bologna via Santo Stefano
n. 43 (GTT SLV 60D65 A191L, tel. 051 226943, fax 051
265385, pec silvagotti@ordineavvocatiravenna.eu) ed
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del medesimo
difensore,

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro e legale
rappresentante pro-tempore,

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in
persona del legale rappresentante pro-tempore.

entrambi, per legge rappresentati, difesi e domiciliati presso
gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via de'
Portoghesi n. 12

e nei confronti di

TOSCANO RITA, nata il 16 giugno 1999,

nonché, per quanto occorrer possa, di tutti i candidati

dichiarati vincitori come risultanti dalla graduatoria, per la notifica ai quali si chiede fin d'ora di essere autorizzati a procedere per pubblici proclami attraverso la inserzione sul sito internet del Ministero della Difesa

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare

-del giudizio di inidoneità di cui al Verbale n. 363744/2-11 del 5 novembre 2018 (doc. 1), nella parte in cui viene attribuito per PS Sistema Psicico il coefficiente pari a "2" per "Note di introversione";

-dei correlati referti contenenti le risultanze degli accertamenti psico-fisici previsti dall'art. 10 del Bando (doc. 4), con particolare riferimento al referto di visita psichiatrica e al referto anamnestico-psichiatrico del 2 novembre 2018 (doc. 1);

-della graduatoria finale del concorso, n. 61/11-4-1 del 13 dicembre 2018, pubblicata il 14 dicembre 2018 (doc. 1 bis) e di tutti gli atti presupposti o comunque collegati e connessi.

In ogni caso, per l'accertamento e la declaratoria dell'idoneità psico-fisica ai fini dell'ammissione alle prove successive (colloqui psico-attitudinali) ai fini del reclutamento e quindi dell'inserimento nella graduatoria finale.

Con adozione di ogni opportuno provvedimento, anche in via cautelare quindi all'esito dell'istruttoria e nelle more della decisione di merito.

In via istruttoria, si chiede di voler disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. che sia volta a sottoporre il ricorrente ad una ulteriore visita psichiatrica per l'accertamento dei requisiti psichici, oggetto del giudizio impugnato, individuando l'organo competente e assegnando i relativi criteri.

Si chiede che le parti siano avvertire dell'operazione con congruo anticipo e si chiede inoltre di potersi avvalere della presenza di un proprio consulente di fiducia.

Con adozione in via cautelare dei provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di salvaguardare gli interessi del ricorrente.

Spese vinte.

*

Si controverte in merito al Concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale pubblicato sulla Gazz. Uff., 4° Serie Speciale, n. 38 del 15 maggio 2018.

Il ricorrente ha presentato domanda e si è sottoposto alle relative prove: in particolare, alla prova scritta di cultura

generale superata con esito 98/100 (doc. 2), che corrisponderebbe al 4° posto pari merito su 752 vincitori. Risulta infatti dalla graduatoria finale (doc. 1 bis) che alle prove scritte il primo abbia ottenuto 100 punti, il secondo e il terzo pari merito 99 punti ed un altro candidato 98 punti. A seguire tutti gli altri.

Le prove di efficienza fisica sono state superate con punteggio incrementale di 2 punti.

Quindi, un punteggio pari a 100, al quale si sarebbe dovuto aggiungere l'ulteriore punteggio incrementale ottenuto ai sensi dell'art. 10, comma 11, del Bando e pari a 3,5, quale prodotto della moltiplicazione del coefficiente 0,5 per tutti i coefficienti pari a 1 ottenuti in sede di accertamento psico-fisico (cfr. doc. 1, a pag. 2).

Con un punteggio complessivo che potrebbe essere pari a 103,5 al quale andrebbero ulteriormente aggiunti incrementi di 3 punti dovuti al titolo di laurea e di 0,5 punti dovuti alla certificazione B1 (doc. 5).

Quindi, si tratta di un candidato particolarmente preparato.

A seguito del giudizio di inidoneità psichica, il ricorrente non è stato ammesso a partecipare ai successivi colloqui attitudinali previsti dall'art. 11 del Bando.

Il ricorrente ha quindi presentato istanza di accesso che è stata accolta mediante il rilascio dei documenti richiesti.

Con il presente ricorso viene impugnato il giudizio di non idoneità psico-fisica unitamente alla graduatoria finale (pubblicata nelle more) rispetto alla quale occorre notificare ai vincitori, quali controinteressati dei quali peraltro non è dato conoscere (di nessuno) l'indirizzo al quale inviare l'atto. Per questo, si chiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Il giudizio di non idoneità psico-fisica è illegittimo e deve essere annullato per i seguenti

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

**DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER FORMULAZIONE
INTRINSECAMENTE PERPLESSA.**

DIFETTO DEL PRESUPPOSTO

**ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA'
RISPETTO AD ALTRO GIUDIZIO OTTENUTO IN DIVERSO
CONCORSO.**

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97 E 98 COST.

**VIOLAZIONE DEL D.M. DIFESA 4 GIUGNO 2014 COME RICHIAMATO
DALL'ART. 10, COMMA 4, DEL BANDO.**

Il giudizio di inidoneità psichica derivante dalla attribuzione del coefficiente "2" relativamente alla categoria "PS- Apparati psichici" è stato attribuito per la seguente diagnosi: "Note di introversione".

Si tratta di giudizio palesemente immotivato e frutto di frettolose valutazioni, confermate dal giudizio positivo e favorevole ottenuto dal ricorrente durante altra visita medica effettuata con gli stessi parametri.

Il referto è quasi illeggibile. Dalle poche parole che si è riusciti a decifrare risulta che *"il candidato accede al colloquio teso e preoccupato"; "appare difeso e poco proteso a manifestare i propri sentimenti. "Postura rigida facies contratta". "Guardingo e sospettoso".*

Francamente, si tratta di elementi che non solo non hanno nulla di patologico ma che appaiono palesemente inidonei per escludere un candidato dall'accesso all'impiego.

I tratti descritti sono caratteristiche del temperamento tali da non determinare, ragionevolmente, motivi di esclusione.

Tanto più che il DM 4 giugno 2014 non prevede che il coefficiente "2" sia causa di esclusione. Lo prevede invece il Bando che fissa a "1" il coefficiente minimo, aggravando la disposizione del DM secondo il quale il coefficiente 2 dell'apparato psichico può essere attribuito per *"elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative"*.

Ciò che avrebbe richiesto un maggior rigore ed una maggiore precisione nel linguaggio utilizzato per la descrizione dello stato psico-emotivo.

Ci si riserva il deposito appena possibile di perizia di parte.

A conferma della grave illegittimità dei giudizi negativi espressi, occorre considerare che nei giorni 29 e 30 novembre e 3 dicembre 2018, il ricorrente ha sostenuto a Milano le prove per l'ammissione alla Ferma Volontaria di 1 anno (VFP1) nell'Esercito. Anche in questo caso erano previste prove di efficienza fisica, seppur diverse e non esclusive ma comunque utili ad incrementare il punteggio e visite mediche di varia natura (oculistica, otorinolaringoiatria, cardiologia, etc.).

Ed erano previste altresì la visita psichiatrica e la visita psicologica, sulla base dello stesso test psichiatrico-psicologico MMPI-2 utilizzato nel Concorso di cui si controverte.

Gli esiti sono stati positivi: né lo psichiatra né la psicologa hanno trovato alcunché di anomalo in merito alle risposte al test o in merito alle risposte fornite dal ricorrente in sede di colloquio.

Tuttavia, il giorno 3 dicembre 2018, data in cui sarebbe stato redatto il verbale di idoneità, a causa di una lieve anomalia nei livelli di colesterolo nel sangue, la Commissione medica ha disposto la rinnovazione degli esami ematici (già rinnovati con

esito favorevole), rinviando l'emissione del giudizio al 10 gennaio 2019.

Ad oggi, il ricorrente non ha ancora ottenuto formalmente il giudizio di idoneità ma è evidente che tale giudizio sarà emesso il prossimo 10 gennaio 2019. Inoltre, per quel che interessa il presente ricorso, si è confermata l'assenza di qualsiasi inidoneità psichica: e ciò è confermato dal fatto che la Commissione medica ha disposto la rinnovazione degli esami del sangue, in quanto l'alterazione del colesterolo era l'unico elemento che avrebbe impedito il rilascio del certificato di idoneità psico-fisica. Al contrario, l'inidoneità psichiatrica e psicologico-attitudinale avrebbe comportato l'immediata emissione del certificato di inidoneità.

*

Sul periculum in mora.

Quanto al *fumus*, si rinvia i motivi di impugnazione.

Sul danno, il pregiudizio è grave e irreparabile poiché il tempo necessario per la decisione del merito renderebbe inutile l'eventuale esito favorevole: al momento, invece, la graduatoria è appena stata pubblicata e quindi vi sarebbe la possibilità di essere inseriti, mentre invece a distanza di anni questo non sarebbe possibile. Il ricorrente, nelle more della decisione, sarebbe infatti costretto a decidere in modo diverso riguardo alla propria vita professionale.

Si ritiene pertanto che sussistano i presupposti per l'accoglimento delle domande proposte.

P.Q.M.

Si chiede che codesto TAR voglia annullare:

il giudizio di inidoneità di cui al Verbale n. 363744/2-11 del 5 novembre 2018 (doc. 1), nella parte in cui viene attribuito per PS Sistema Psicico il coefficiente pari a "2" per "Note di introversione";

i correlati referti contenenti le risultanze degli accertamenti psico-fisici previsti dall'art. 10 del Bando, con particolare riferimento al referto di visita psichiatrica e al referto anamnestico-psichiatrico del 2 novembre 2018 (doc. 1);

la graduatoria finale del concorso, n. 61/11-4-1 del 13 dicembre 2018, pubblicata il 14 dicembre 2018 (in Allegato D).

Con accertamento e declaratoria dell'idoneità psico-fisica ai fini dell'ammissione e, per l'effetto, del diritto del ricorrente ad essere ammesso alle prove successive ai fini del reclutamento fino all'inserimento nella graduatoria finale.

Con adozione di ogni opportuno provvedimento, anche in via cautelare all'esito dell'istruttoria e nelle more della decisione di merito.

In via istruttoria, si chiede di voler disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. che sia volta a sottoporre il ricorrente ad una ulteriore visita psichiatrica per l'accertamento dei requisiti psichici, oggetto del giudizio impugnato, individuando l'organo competente e assegnando i relativi criteri.

Si chiede che le parti siano avvertite dell'operazione con congruo anticipo e si chiede inoltre di potersi avvalere della presenza di un proprio consulente di fiducia.

Con adozione in via cautelare dei provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di salvaguardare gli interessi del ricorrente.

Spese vinte.

Si allegano:

- 1) giudizio negativo impugnato;
- 1 bis) graduatoria impugnata;
- 2) Punteggio ottenuto nelle prove scritte;
- 3) Punteggio prove fisiche;
- 4) Bando;
- 5) Certificazione B1 per la lingua inglese.

Bologna, 28 dicembre 2018

Si dichiara ai sensi delle vigenti norme che il presente ricorso ha un valore indeterminabile e che pertanto il CU è pari a euro 650,00.

Bologna, 28 dicembre 2018

Avv. Silva Gotti